



SPAZIO EPASA

RIVALUTAZIONE, A DOMANDA, DELLE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 70/2015

ANTONIO LICCHETTA, *Responsabile Interpretazione Normativa Patronato Epasa Cna*

Com'è noto, il Decreto-legge n. 65/2015, ha dato attuazione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 70/2015, con la quale la Consulta ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 24, comma 25, del D.L. n. 201/2011 (c.d. "Riforma Fornero"), nella parte in cui la rivalutazione automatica veniva riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps.

Il Decreto-legge in parola - convertito con Legge 17 luglio 2015, n. 109, senza modifiche nella parte relativa alla perequazione -, ha anche previsto un meccanismo in grado di garantire, sebbene in misura ridotta, l'adeguamento della rivalutazione per il triennio 2014/2016.

La perequazione in oggetto è riconosciuta ai trattamenti a carico dell'A.G.O. e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, ed è applicabile ad ogni singolo beneficiario in funzione di tutti i trattamenti pensionistici in godimento.

Il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sarà effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, di importo complessivo compreso tra 3 e 6 volte quello del trattamento minimo Inps (importi al dicembre 2011 dopo la perequazione definitiva del 2011, tra 1.405,50 euro e 2.810,10 euro).

Le somme dovute relative all'intero periodo (2012/2013 e 2014/2015) saranno calcolate e accreditate d'ufficio dall'Istituto, con effetto dal 1° agosto 2015; la stessa rata di agosto sarà adeguata secondo quanto previsto dal decreto.

A gennaio 2016 le pensioni verranno adeguate con il sistema di perequazione stabilito dalla legge n. 147/2013, nel frattempo intervenuta, sugli importi rivalutati come sopra descritto; ovviamente, le pensioni superiori a 6 volte il trattamento minimo, saranno perequate sulla base degli importi già in pagamento.

Dal 2017, invece, sarà ripristinato il sistema di perequazione per fasce di importi complessivi dei trattamenti come previsto fino al 2011, tenuto

conto che il sistema di cui alla citata legge del 2013, cessa i suoi effetti con l'anno 2016.

Come già detto in precedenza, le somme dovute a titolo di perequazione relative all'intero periodo, saranno calcolate e accreditate d'ufficio dall'Istituto a decorrere dal 1° agosto 2015.

Tuttavia, nella Circolare Inps n. 125/2015, l'Istituto ha previsto che, *"per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate, il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione"*. Dalla lettura dell'inciso, per "pensioni eliminate" si devono intendere anche quelle che hanno dato luogo a pensioni di reversibilità. Per tali prestazioni, ai fini dell'ottenimento della perequazione della pensione diretta del periodo compreso entro la data del decesso, i superstiti aventi titolo ai ratei maturati e non riscossi ne dovranno fare domanda, anche attraverso il Patronato Epasa Cna, indipendentemente dalla titolarità della pensione di reversibilità.

Al contrario, nei casi in cui la decorrenza della pensione di reversibilità sia compresa entro l'anno 2011, queste saranno trattate al pari degli altri trattamenti, e pertanto riliquidate d'ufficio.

